

TRIBUNALE di MODENA - SEZIONE LAVORO -

Ricorso *ex art.* 700 c.p.c.

Nell'interesse di: **MORELLO TERESA, nata a Polla (SA) il 27.05.1969 (c.f.: MRL TRS 69E67 G793X)**, elettivamente domiciliata in Salerno alla Via Fiume n.15, presso e nello studio dell'Avv. Marco Bianchini (c.f.: BNC MRC 70S13 H703E), dal quale è rappresentata e difesa in virtù di procura in calce rilasciata su foglio separato dal quale è stata estratta copia informatica per immagine inserita nella busta telematica contenente il presente ricorso. Il sottoscritto difensore intende ricevere le comunicazioni inerenti il presente procedimento a mezzo pec al seguente indirizzo: avvmarcobianchini@pec.ordineforense.salerno.it ; oppure a mezzo fax al seguente numero: 089 2960 846

- RICORRENTE -

CONTRO

1. **MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA**, in persona del Ministro e legale rapp. *p.t.*, *ope legis* rapp.to ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato in Bologna Via G. Reni, 4;
2. **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER L'EMILIA ROMAGNA - UFFICIO VIII AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI MODENA** in persona del Dirigente e legale rapp. *p.t.*, corrente per la sede in **Modena via Rainusso, 70**;
3. **. UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA BASILICATA - UFFICIO III AMBITO TERRITORIALE PER LA PROVINCIA DI POTENZA**, in persona del Dirigente e legale rapp. *p.t.*, corrente per la sede in Potenza alla via D. Di Giura.

- RESISTENTI -

per l'annullamento e/o la rettifica in parte qua delle operazioni di mobilità territoriale per assegnazione ambito a livello nazionale, per la scuola **primaria**, predisposte e pubblicate dal MIUR per l'a.s. 2016/2017.

F A T T O



- La ricorrente ha prodotto ritualmente, ai sensi del CCNI dell'8.4.2016, domanda di mobilità territoriale, regolarmente validata dall'Ufficio Scolastico Provinciale competente, con indicazione del relativo punteggio [cfr. **All. 1**], per l'assegnazione della sede definitiva a livello nazionale per la **scuola primaria**.

- L'istante ha partecipato alla predetta domanda di mobilità quale docente **immesso in ruolo nell'a.s. 2015/2016 da graduatoria di merito concorso/GAE fase C**, prestando servizio alle dipendenze dell'USR Basilicata presso l'Istituto Comprensivo I.C. TITO- PZIC86300A. (cfr. **all.2**)

- In data **24/08/2016**, a mezzo mail [cfr. **All. 3**], veniva notificato alla ricorrente provvedimento di assegnazione presso l'ambito scolastico **EMR010 PRESSO ISTITUTO moic838003 - I.C. " Giacomo Masi"** dove presta attualmente servizio(cfr. **All. 4**).

- La ricorrente, ai fini dell'assegnazione, vanta il seguente punteggio validato dallo stesso ufficio scolastico che ha gestito la domanda: **punti 28** [cfr. ancora **All. 1**].

- L'ambito e l'istituto scolastico assegnati alla stessa, all'esito delle operazioni di mobilità, sono palesemente errati, non essendosi tenuto conto del punteggio posseduto, come previsto dal citato C.C.N.I.;

- Invero in alcuni ambiti territoriali indicati nella domanda, per i quali non è stata accolta la richiesta dell' istante, risultano invece inseriti e trasferiti **docenti che riportano un punteggio inferiore** rispetto a quello della ricorrente;

- L' istante, infatti, ha inserito nella propria domanda, al numero d'ordine n. 33, l'ambito Lazio 01 [cfr. pag.6 della domanda validata - ancora **All. 1**].

- Ciò posto, consultando l'elenco dei docenti trasferiti - nella stessa fase - nell'ambito suindicato si riscontra, a fronte del mancato accoglimento della domanda de quo, l'avvenuto **trasferimento di docenti con punteggi di gran lunga inferiori**, come si evince dall'elenco trasferimenti scuola primaria pubblicato dall'USP ROMA in data 29.07.2016 [cfr. **All. 5**].

- Dal predetto elenco, infatti, si può rilevare, quanto ai trasferimenti in provincia di ROMA:

Lazio Ambito 01 Lamia Giovanna punti 23; Romano Concetta punti 21; Paino Carmen punti 22; Lobaudo Marta punti 15; Tranchida Antonina punti



0; Macari Pasqualina punti 15; Campione Angela punti 1; Facciolo Elisabetta punti 23; Culla Maria Luisa punti 12; [cfr. ancora All.5].

DIRITTO

A) IN VIA PRELIMINARE, sulla GIURISDIZIONE DELL'ADITO TRIBUNALE, SEZIONE LAVORO, DATO L'OGGETTO DEL CONTENDERE, INERENTE IL RAPPORTO PRIVATIZZATO ALLE DIPENDENZE DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE, COME INTRODOTTO DAL D. LGS. N. 165/01.

Nel caso di specie, invero, si verte nell'ambito del trasferimento di sede in relazione ad un rapporto di lavoro privatistico (settore scolastico), ed in particolare nella corretta attribuzione di punteggi, precedenza e posizioni in graduatoria ai fini del trasferimento della ricorrente, che implica di per sé, trattandosi di un diritto soggettivo, la giurisdizione del giudice ordinario a tutela dell'instaurato rapporto di lavoro in regime di diritto privato. Invero, dall'esame dell'art. 63 del D.lgs. n.165/2001, si deduce che le controversie concernenti gli "atti di organizzazione" dell'Amministrazione rientrano nella giurisdizione del G.O. in tutti i casi in cui costituiscono provvedimenti presupposti di atti di gestione del rapporto di lavoro del pubblico dipendente.

Nel caso specifico non si discute in tema di procedura concorsuale, ma in ambito di diritto all'assegnazione di sede – in virtù del punteggio posseduto – a docente già assunto: si tratta, pertanto, di atti gestori del datore di lavoro pubblico a seguito della già avvenuta instaurazione del rapporto di pubblico impiego. Ne consegue, in merito, la giurisdizione del giudice ordinario.

B) SUSSISTENZA DEL FUMUS BONI IURIS – VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE CCNI DELL'8.4.2016; VIOLAZIONE DELLE NORME SULLA TRASPARENZA E RAGIONEVOLEZZA DEGLI ATTI AMMINISTRATIVI;

Quanto al fumus, risulta palese l'illegittimità del provvedimento di assegnazione dell'ambito notificato all'istante, per violazione e/o falsa applicazione del C.C.N.I.



dell'8.4.2016, nonché per violazione delle norme sulla trasparenza degli atti amministrativi e dei principi di equità e ragionevolezza costituzionalmente garantiti. Emerge *per tabulas*, infatti, l'evidenza e la macroscopicità dell'errore in cui è incorsa l'amministrazione resistente che – nell'ambito della stessa fase C delle operazioni di mobilità – ha inopinatamente **disapplicato il criterio meritocratico costituito dal punteggio di titolarità**, unico parametro di riferimento da adottare per l'evasione delle domande e la comparazione dei diversi interessi di cui ogni singolo docente è portatore: ciò si evince, inconfutabilmente, dal confronto, illustrato in premessa, con le assegnazioni effettuate per altri docenti – con punteggio inferiore – a scapito dell'istante, in ambiti richiesti o spettanti alla stessa in virtù del criterio di viciniorietà disposto dall'art.3 comma 2 del citato CCNI (*"L'assegnazione d'ufficio avverrà nel primo ambito disponibile a partire da quelli della provincia di immissione in ruolo e sulla base delle tabelle di viciniorietà degli ambiti e delle provincie previste dall'apposita OM".*). Ne consegue che il ricorso appare munito del sufficiente fumus, sol che si considerino le argomentazioni facenti parte integrante del presente atto ed alle quali ci si riporta e per comodità si rinvia (trattandosi di una controversia avente natura strettamente documentale), da cui emerge incontrovertibilmente la fondatezza dell'azione scaturente dagli illegittimi comportamenti posti in essere dal MIUR a danno della docente ricorrente.

C) SUSSISTENZA PERICULUM IN MORA

Con riferimento al periculum in mora, occorre innanzitutto sottolineare come il diritto al lavoro, all'assunzione ed alla corrispondente retribuzione, così come tutelato dalla nostra Carta Costituzionale, rappresenti per il singolo individuo garanzia della possibilità di autonomo sostentamento e, di conseguenza, costituisca lo strumento per la fruizione di beni anch'essi corrispondenti ad esigenze primarie e connotate dalla caratteristica della irreparabilità in termini monetari del danno eventualmente derivato dalla loro lesione.

Nella fattispecie ci si trova innanzi ad un provvedimento i cui effetti producono un nocumento grave ed irreparabile alla ricorrente, rappresentato dal **cambiamenti radicali della vita personale e familiare** cui è costretta, a causa dell'illegittima assegnazione della sede di servizio all'interno di un ambito territoriale distante **oltre**



800 km dalla sua attuale residenza.

Ne deriva, di conseguenza, la sussistenza della c.d. “imminenza ed attualità” del pregiudizio, laddove l'evento dannoso paventato da chi domanda il provvedimento d'urgenza appare non di remota possibilità, ma incombe con vicina probabilità, e l'iter, il quale conduce a detto evento, appaia già, se non proprio iniziato, almeno direttamente ed univocamente preparato (Montesano 1955, 79).

Il danno è ancor più evidente ed irreparabile se si considera che **la ricorrente è madre di figli minori** [cfr. All. 6], e che sarà costretta a separarsi dai propri bimbi, o a far trasferire anche loro con le inevitabili e deleterie conseguenze che oggettivamente ne deriverebbero.

E' pertanto proficuamente esperibile il giudizio ex art.700 c.p.c., sia per evitare il prodursi di un evento lesivo – che causerebbe danni non risarcibili per equivalente – sia per inibire le conseguenze pregiudizievoli della condotta illecita già verificatasi, da intendersi quale pericolo per la ricorrente di dover subire un danno in tempi brevi, ma anche quale pericolo di perdere, nelle more del giudizio di merito, la possibilità e le garanzie del risarcimento.

L'interesse alla tutela cautelare, peraltro, si fonda anche sulla circostanza che **gli effetti ripristinatori di un eventuale giudicato favorevole, al termine dell'azione ordinaria, saranno irrimediabilmente compromessi** dall'estrema difficoltà dell'USP di ricostituire il piano di mobilità nelle diverse fasi dello stesso: anche a voler ripercorrere ex post il cammino della ricorrente, a valle delle successive operazioni di trasferimento, e tener conto degli innumerevoli effetti a cascata, risulta inverosimile che l'amministrazione possa garantire, un domani, più o meno lontano, l'effettiva efficacia ripristinatoria di una decisione di accoglimento del ricorso ordinario.

Ne discende che, in mancanza di una risarcibilità per equivalente dei danni che subisce l'istante, la tutela cautelare rappresenta l'unico modo per garantire pienamente i suoi diritti e interessi, completamente stravolti – anche negli affetti familiari – dall'improvviso trasferimento a centinaia di chilometri cui viene obbligata a causa dell'assegnazione, illegittima, impugnata con il presente atto.

* * *

Tutto quanto sopra premesso e rilevato, la ricorrente, come rappresentata, difesa e



domiciliata, nell'impugnare ex art.2113 c.c. rinunce o transazioni, anche stragiudiziali, eventualmente sottoscritte

RICORRE

Alla S.V. Ill.ma, in funzione di Giudice del Lavoro, affinché, accolga in rito il presente ricorso, ed ai sensi del combinato disposto degli artt. 700 e 669 bis e seguenti c.p.c. voglia, rigettata ogni istanza, deduzione ed eccezione contraria:

- 1) in via principale con ***decreto inaudita altera parte*** – in subordine, fissando l'udienza per la comparizione delle parti in contraddittorio, disponendo l'assunzione dei mezzi istruttori ritenuti necessari – **accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assegnazione all'ambito Lazio 01**, o all'ambito cui l'On.le Trib.le adito riterrà di giustizia in virtù del punteggio rispettivamente posseduto;
- 2) in via gradata, ordinare la rettifica delle operazioni di mobilità nazionale per la scuola primaria, disponendo che alla ricorrente sia assegnato l'ambito territoriale di riferimento in base al punteggio effettivamente posseduto e, comunque, condannare l'amministrazione resistente ad emanare tutti gli atti ritenuti necessari a consentire il corretto inserimento dell'istante all'interno degli ambiti indicati in domanda;
- 3) disporre, contestualmente al decreto inaudita altera parte, la fissazione di un termine entro il quale proporre domanda giudiziale di merito;
- 4) condannare, in ogni caso, le parti resistenti al pagamento delle spese, delle competenze e degli onorari della presente procedura, con antistazione al sottoscritto avvocato anticipatore e non percettore.

Con riserva di ogni azione in ordine al risarcimento di tutti i danni subiti.

In via istruttoria si chiede che il Tribunale del lavoro adito voglia ordinare, ai sensi degli artt.210 e 421 c.p.c., l'acquisizione di tutta la documentazione afferente il personale docente e le rispettive istanze di mobilità nazionale, per la scuola, in relazione all'anno scolastico 2016-2017, e quindi di tutte le eventuali certificazioni prodotte, attestanti la natura della precedenza richiesta, in relazione a coloro che occupano una posizione antecedente rispetto alla ricorrente.

Si depositano atti e documenti come da separato indice allegato al fascicolo di



produzione.

Ai fini dell'esenzione dal versamento del contributo unificato, si dichiara che il valore della controversia è allo stato indeterminabile ma che il nucleo familiare dell'istante non ha prodotto un reddito superiore ad euro 34.107,72.

Salerno, lì 13 dicembre 2016

Avv. Marco Bianchini

Segue mandato in calce all'originale

